



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-81

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa EUROTECNO S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per i nidi, scuole d'infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZDF28A648F.

Adottata il 11/06/2019
Esecutiva dal 18/06/2019

11/06/2019	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-81

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa EUROTECNO S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per i nidi, scuole d'infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZDF28A648F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2019 con cui è stato approvato il Rendiconto di Esercizio 2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019 con la quale è stata approvata la V variazione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2020;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, come negli anni precedenti, assicura anche quest'anno ai bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia un servizio estivo di tipo ludico ricreativo, che oltre a garantire maggiori opportunità di socializzazione per i bambini fornisce un supporto alle famiglie in un periodo generalmente ancora lavorativo;
- alcuni nidi e scuole d'infanzia del Comune di Genova, presso cui sarà erogato il servizio di cui sopra, presentano caratteristiche strutturali tali da comportare, nel periodo estivo, il raggiungimento di temperature molto elevate con conseguente notevole criticità sia nel regolare svolgimento delle attività ludiche che nella fase del riposo dei bambini;
- inoltre, le Sezioni attrezzate dei Poli Gravi presso la scuola primaria Fabrizi di Quarto e la scuola secondaria di 1° grado Rizzo Alessi di Pegli, offrono un servizio estivo di circa 9 settimane a favore di bambini e ragazzi disabili per i quali è necessario attrezzare spazi opportunamente climatizzati;

CONSIDERATO

quindi, indispensabile, procedere all'acquisizione di una fornitura di ventilatori e climatizzatori da destinare alle strutture educative di cui sopra;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 14/02/2019.0055889.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la tipologia merceologica della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa:
 - ✓ nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - ✓ nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compresa nel Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "PRODOTTI" per l'abilitazione dei fornitori di "ARREDI" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa preventivata per la fornitura in oggetto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di detta fornitura;

RILEVATO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 933214 in data 29/05/2019 rivolta a EFFEGI SRL;
 - ✓ trattativa n. 933204 in data 29/05/2019 rivolta a G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO;
 - ✓ trattativa n. 925604 in data 29/05/2019 rivolta a EUROTECNO S.R.L.;
- gli operatori economici su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA degli articoli di interesse;
- all'invito a partecipare alla trattativa diretta ha risposto solamente l'Impresa EUROTECNO S.R.L. offrendo, per il lotto unico il prezzo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A.;

VERIFICATA

sulla base della documentazione tecnica presentata dalla suddetta Impresa EUROTECNO S.R.L., la conformità degli articoli offerti a quanto richiesto;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa EUROTECNO S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per i nidi, scuole d'infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A. 22%;

STABILITO

che la fornitura in oggetto dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme alle specifiche tecniche richieste, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura del caso non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa EUROTECNO S.R.L., con sede legale in Guidonia Montecelio (RM) - Via Carlo Cattaneo, 47, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04585871009, codice beneficiario n. 52446, la fornitura di ventilatori e climatizzatori per i nidi, scuole d'infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZDF28A648F;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul MePA e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 7) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa EUROTECNO S.R.L., **cod. benef. n. 52446**, l'importo complessivo di **Euro 5.016,64 (IMP 2019/.....)**, di cui imponibile Euro 4.112,00, più I.V.A. 22% pari ad Euro 904,64, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2019 ripartito come segue:
 - **Euro 4.475,64 (Imp. 2019/8698)**, compresa I.V.A. 22 % , al capitolo 16021 "Acquisizione di beni diversi", centro di costo 1100 "Scuole dell'Infanzia", P.D.C. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.", uso promiscuo;
 - **Euro 541,00 (Imp. 2019/8668-Crono 2019/634)**, compresa I.V.A. 22 % al capitolo 16053 "Acquisizione di beni finalizzati finanziata da avanzo vincolato - da sponsor imprese", centro di costo 1100 "Scuole dell'Infanzia", P.D.C. 13120 "Altri beni di consumo";
- 8) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 9) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto 7) sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 7) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-81

AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa EUROTECNO S.R.L. della fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per i nidi, scuole d'infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi, da eseguirsi nel periodo di 15 giorni decorrenti dalla data dell'ordine, per l'importo complessivo di Euro 4.112,00, esclusa I.V.A. 22%– CIG ZDF28A648F.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento di una fornitura di ventilatori e climatizzatori per nidi, scuole infanzia e sezioni attrezzate dei Poli Gravi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione, prevede di procedere all'affidamento diretto di una fornitura di ventilatori e climatizzatori per nidi, scuole infanzia e sezioni particolarmente attrezzate dei Poli Gravi previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento della trattativa diretta di cui in premessa.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "PRODOTTI" per l'abilitazione dei fornitori di "ARREDI" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (Codice CPV 39717000-1)

Fornitura di ventilatori e climatizzatori occorrenti per il mantenimento della temperatura ottimale presso nidi, scuole infanzia e sezioni particolarmente attrezzate dei Poli Gravi in cui si svolgerà il servizio estivo, da eseguirsi secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura.
- 2) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello “Dettaglio Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato nei relativi riquadri:
 - denominazione commerciale / codice dell'articolo;
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, un dettagliato riscontro in ordine ai requisiti tecnici e certificazioni stabilite al successivo art. 5;
 - prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna.
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del presente documento,;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all'affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di ventilatori e climatizzatori come segue:

N. d'ordine	Elenco Prodotti	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Termoconvettore elettrico da terra mobile ad aria calda	12	dodici
2	Climatizzatore	10	dieci

SPECIFICHE TECNICHE

- 1) **Termoconvettore elettrico da terra mobile** – con ventola che spinge l'aria calda a seconda della necessità di velocità di riscaldamento – termostato ambiente per regolare la potenza da un minimo di 700/800 watt ad un massimo di 2000 watt – timer 24 h – funzione antigelo – in dotazione kit per fissaggio a parete – voltaggio 230 – certificazioni CE;
- 2) **Condizionatore portatile tipo Pinguino**, dotato di ruote, con funzione deumidificatore – senza unità esterna – Classe A – portatile aria-aria - da un minimo di 10137 Btu/h ad un massimo di 12000 Btu/h, tensione 220 V – Marchio CE.

Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 8 (otto) strutture educative e 1 magazzino, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa. Contestualmente all'invio dell'ordinativo sarà trasmesso l'elenco delle sedi destinatarie con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata telefonicamente con le sedi destinatarie della fornitura, ai recapiti telefonici indicati nell'elenco di cui sopra, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna della fornitura.

Art. 6 - Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura e posto a base di gara è definito in **Euro 5.757,84** (cinquemilasettecentocinquantasette/ottantaquattro) esclusa I.V.A.

Art. 7 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura (lotto unico). Tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione della fornitura.

Fermo restando la tempistica di esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 5, il contratto avrà validità di mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante n. 1 contrassegno telematico da Euro 16,00 che verrà apposto sulla copia analogica della scrittura stessa, conservata agli atti d'ufficio o, in alternativa, idonea attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;

- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 9 – Garanzia, verifiche e attestazione di regolare esecuzione

La fornitura dovrà essere garantita per 12 (dodici) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna, in condizioni d'uso normali.

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nei suddetti atti, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 10 – Penali

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempimenti nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 14 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della fornitura regolarmente eseguita, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 20 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della fornitura in oggetto, non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 21 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.